

**Il “ritiro dedicato” dell’energia elettrica prodotta da impianti fino a 10 MVA e da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili: la delibera n. 280/07**

*Direzione Mercati*

*Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale*

**Autorità per l’energia elettrica e il gas**



*Autorità per l’energia elettrica e il gas*

# *Le possibili destinazioni dell'energia elettrica*

Il produttore, ad eccezione delle convenzioni di cessione destinata pluriennali in essere (es. Cip n. 6/92), può cedere l'energia:

- **al mercato**

→ vendendo l'energia elettrica ad un cliente finale idoneo o grossista, tramite contrattazione bilaterale;


→ vendendo l'energia elettrica in borsa;

- oppure, **in alternativa**, può richiedere il ritiro dell'energia elettrica prodotta, se rientra nell'ambito di applicazione previsto dall'art. 13, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04 (è il cosiddetto ritiro dedicato).



# Tipologie di energia individuate dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 387/03 e dal comma 41 della legge n. 239/04

## Energia elettrica prodotta da impianti (\*):



(\*) Al netto delle cessioni nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata richiamate all'art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 387/03 e su richiesta del produttore al gestore di rete.



# *Ambito di applicazione del decreto legislativo n. 387/03 e della legge n. 239/04 (legge Marzano)*

## Fonti rinnovabili

- Energia elettrica prodotta da impianti alimentati da **fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA**, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito di convenzioni di cessione pluriennali (ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e della delibera n. 108/97). Include la **produzione imputabile** (alle fonti rinnovabili) delle centrali ibride.
- Energia prodotta da impianti **di potenza qualsiasi, anche maggiore di 10 MVA**, alimentati dalle **fonti rinnovabili** eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione pluriennali di cui sopra.



# *Ambito di applicazione del decreto legislativo n. 387/03 e della legge n. 239/04 (legge Marzano)*

## Fonti non rinnovabili ed eccedenze

- Energia prodotta da **impianti di potenza  $< 10$  MVA** (quindi anche non rinnovabili, incluse le fonti convenzionali). Include anche la produzione non imputabile delle **centrali ibride  $< 10$  MVA**.
- Energia prodotta, come **eccedenza**, da **impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili di potenza  $\geq 10$  MVA**, limitatamente a quella prodotta da impianti nella titolarità di autoproduttori.



# *Il “ritiro dedicato” - 1*

- Il ritiro dedicato è la cessione dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti individuati dal d.lgs. n. 387/03 e dalla legge n. 239/04, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato, come previsto dalle medesime leggi.
- Il ritiro dedicato prevede quindi **semplificazioni, non incentivi.**
- Le medesime leggi sopra richiamate assegnano all’Autorità il compito di definire le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato, **facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.**



## *Il “ritiro dedicato” - 2*

- L’Autorità ha definito le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dedicato:
  - con la delibera n. 34/05 per il primo periodo fino al 31 dicembre 2007. Il ritiro commerciale dell’energia elettrica veniva effettuato dal gestore di rete;
  - con la delibera n. 280/07 dall’1 gennaio 2008. Il ritiro commerciale dell’energia elettrica viene effettuato dal GSE.



# *I motivi del passaggio dai gestori di rete al GSE*

- In attuazione della Direttiva 2003/54/CE, dall'1 luglio 2007 tutti i clienti hanno acquisito indistintamente la qualifica di cliente idoneo.
- Il ruolo delle imprese distributrici è focalizzato sull'attività di distribuzione.

Poiché le imprese distributrici non svolgono più attività di commercializzazione dell'energia elettrica quali quelli precedentemente previsti nell'ambito del mercato vincolato, ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, **è opportuno che il gestore di rete** cui l'impianto è connesso (che nella maggior parte dei casi coincide con l'impresa distributrice) **si limiti a svolgere le funzioni di ritiro "fisico" dell'energia elettrica oltre che di rilevazione e registrazione delle misure.**



# *Il nuovo “ritiro dedicato”: la delibera n. 280/07*

A partire dall'1 gennaio 2008, alla luce delle predette modifiche normative, si è ritenuto opportuno ridefinire il ruolo di intermediazione commerciale dell'energia elettrica che accede al ritiro dedicato.

Inoltre, al fine di semplificare il più possibile i rapporti commerciali tra i produttori e il sistema elettrico, si è ritenuto opportuno che il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico riguardasse sia la compravendita dell'energia elettrica sia la gestione dell'accesso al sistema elettrico (vale a dire la gestione dei servizi di dispacciamento e di trasporto in immissione).

L'Autorità ha ritenuto che il soggetto più indicato per coprire il ruolo di intermediazione commerciale tra i produttori e il sistema elettrico sia il **GSE**.



# *Il ruolo di intermediazione commerciale del GSE*

**Quindi il GSE è la controparte commerciale dei produttori e colloca tale energia sul mercato.**


Il GSE, per gli impianti che si avvalgono del ritiro dedicato, è utente del dispacciamento in immissione e utente del trasporto. A tal fine gestisce i rapporti con Terna e con le imprese distributrici applicando la regolazione vigente, senza deroghe.

Il GSE, al tempo stesso, regola il ritiro commerciale e l'accesso alla rete dell'energia elettrica con i produttori applicando le semplificazioni proposte nel documento per la consultazione.

**Le differenze tra costi e ricavi del GSE sono a carico della collettività** (tramite la componente  $A_3$ ).



# *Interrelazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel ritiro dedicato dell'energia elettrica*



# *Il rapporto tra produttori e GSE*

I produttori che accedono al ritiro dedicato stipulano **una sola convenzione con il GSE.**

La convenzione comprende **tutto** tranne le connessioni e la misura (questi servizi continuano ad essere erogati dalle imprese distributrici). La convenzione non riguarda i prelievi di energia elettrica che continuano ad essere regolati come avviene oggi.

Il GSE ha predisposto un opportuno portale informatico per la gestione delle informazioni con i produttori. Il GSE ha un ruolo attivo nei confronti dei gestori di rete ai fini della misura.

**Maggiore semplicità per i produttori rispetto alla previgente delibera n. 34/05.**



# *La convenzione tra produttore e GSE*

Nell'ambito dell'unica convenzione, il GSE:

- a) riconosce i prezzi definiti dall'Autorità per l'energia elettrica immessa in rete e maggiorata delle perdite standard (pari al 5,1% in MT e al 10,8% in BT);
- b) applica il CTR (è un ricavo per il produttore) e il corrispettivo di trasmissione (è un costo per il produttore);
- c) per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni;
- d) per i soli impianti alimentati da fonti programmabili, applica i corrispettivi di sbilanciamento;
- e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell'energia elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi, fino a un massimo di 3.500 euro all'anno per impianto.



# *I prezzi per il ritiro dell'energia elettrica - 1*


## **Prezzi zonali orari**

- Coincidono con i prezzi che il produttore otterrebbe se partecipasse direttamente al mercato.
- Non sono differenziati tra fonti rinnovabili, cogenerazione ad alto rendimento ed altro.
- Non comportano oneri a carico della collettività perché coincidono i costi e i ricavi del GSE.



Figura 8

Prezzo di vendita: andamento mensile




Il presente grafico e il successivo sono tratti da “Rapporto mensile sulle contrattazioni di borsa – Dicembre 2007” pubblicato dal GME ([www.mercatoelettrico.org](http://www.mercatoelettrico.org)).



Figura 9

# Prezzo di vendita: curve cronologiche orarie e medie giornaliere

Grafico riferito al mese di dicembre 2007



# *I prezzi per il ritiro dell'energia elettrica - 2*

## **Prezzi minimi garantiti**

- In alternativa ai prezzi di mercato, viene confermata la possibilità di ottenere i prezzi minimi garantiti per i primi 2 milioni di kWh ritirati da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW.
- I prezzi minimi garantiti continuano ad essere applicati come già attualmente avviene. Quindi il GSE riconosce (dati 2008):
  - a) per i primi 500.000 kWh annui, **98,0 euro/MWh**;
  - b) da oltre 500.000 fino a 1.000.000 kWh annui, **82,6 euro/MWh**;
  - c) da oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 kWh annui, **72,2 euro/MWh**;
  - d) oltre i 2.000.000 kWh annui, il prezzo zonale orario (vds. slide precedenti).
- I prezzi minimi garantiti sono aggiornati applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell'anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat.
- I prezzi minimi garantiti comportano oneri a carico della collettività.



# *I prezzi per il ritiro dell'energia elettrica - 3*

## **Prezzi minimi garantiti**

L'Autorità intende rivedere i prezzi minimi garantiti:

- ✓ ridefinendo, per fonte, il valore e il numero degli scaglioni e
- ✓ mantenendo la taglia massima pari a 1 MW e la quantità massima di energia elettrica ammissibile a tali prezzi, pari a 2 GWh annui.



# *I corrispettivi di trasporto*

**CTR:** nel caso di impianti connessi in MT o BT, il GSE riconosce ai produttori la componente CTR (pari a 0,326 c€/kWh nel 2008 per l'energia elettrica immessa aumentata del 9,9% in BT e del 4,2% in MT). A sua volta il GSE riceve tale componente dalle imprese distributrici.

La componente CTR non comporta oneri a carico della collettività.

**Corrispettivo di trasmissione:** i produttori versano al GSE una componente per il servizio di trasmissione (pari a 0,0256 c€/kWh nel 2008 per l'energia elettrica immessa). A sua volta il GSE versa tale componente a Terna.

Il corrispettivo di trasmissione non comporta oneri a carico della collettività.



# *I corrispettivi di aggregazione delle misure*

**Aggregazione delle misure:** per i soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW, il produttore riconosce al GSE i corrispettivi di aggregazione delle misure (11 euro al mese nel 2007). Il GSE riconosce tali corrispettivi a Terna per tutti gli impianti, anche di potenza fino a 50 kW.

I corrispettivi di aggregazione delle misure comportano oneri a carico della collettività per i soli impianti di potenza fino a 50 kW.



# *La trasmissione al GSE dei programmi orari di immissione*

L'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre degli strumenti che promuovano una corretta programmazione degli impianti di produzione di energia elettrica, seppur di piccola taglia.

Ciò al fine di minimizzare l'impatto che la totale assenza di programmazione ha sul sistema elettrico, in termini di costi di dispacciamento.

Tali strumenti devono essere il più possibile di semplice applicazione per i produttori e non devono essere penalizzanti per alcune tipologie impiantistiche (impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili).



# *Chi deve o può trasmettere i programmi orari di immissione al GSE*

## **Devono:**

- i responsabili di impianti di potenza superiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili, oltre che i responsabili di impianti di potenza maggiore o uguale a 10 MVA.

## **Possano:**

- i responsabili di impianti di potenza inferiore a 1 MW alimentati da fonti programmabili e i responsabili di impianti di potenza inferiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non programmabili.

I programmi vengono utilizzati dal GSE per formulare le proprie offerte di vendita dell'energia elettrica sul mercato.



# *I corrispettivi di sbilanciamento - 1*



La quota pari al prezzo di vendita dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima dei corrispettivi di sbilanciamento non viene applicata dal GSE ai produttori perché l'energia elettrica ritirata ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 e della legge n. 239/04 viene valorizzata a consuntivo e non sulla base dei programmi di immissione, come normalmente avviene sul mercato.

La quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento viene applicata mensilmente ai soli impianti alimentati da fonti programmabili, perché tale quota esiste solo per tali tipologie impiantistiche.

Non comportano oneri a carico della collettività perché coincidono i costi e i ricavi del GSE.



**Caso limite: un solo impianto programmabile non rilevante**



**Mercato (GSE verso Terna/GME):**

**Valorizzazione programma**

$$80 \text{ MWh} * 70 \text{ €/MWh}$$

**Valorizzazione sbilanciamento**

20 MWh \* 95 (cioè 70+25) €/MWh  
se sbil. zonale è negativo.

*oppure*

20 MWh \* 40 (cioè 70-30) €/MWh  
se sbil. zonale è positivo.

**Delibera n. 280/07 (GSE verso produttore):**

**Valorizzazione immissioni**

$$100 \text{ MWh} * 70 \text{ €/MWh}$$

**Valorizzazione quota residua**

**sbilanciamento**


20 MWh \* 25 €/MWh  
se sbil. zonale è negativo.

*oppure*

20 MWh \* (-30) €/MWh  
se sbil. zonale è positivo.



**Caso limite: un solo impianto programmabile non rilevante**



**Mercato (GSE verso Terna/GME):**


**Valorizzazione programma**

$$100 \text{ MWh} * 70 \text{ €/MWh}$$

**Valorizzazione sbilanciamento**

-20 MWh \* 95 (cioè 70+25) €/MWh  
se sbil. zonale è negativo  
oppure

-20 MWh \* 40 (cioè 70-30) €/MWh  
se sbil. zonale è positivo



**Delibera n. 280/07 (GSE verso produttore):**

**Valorizzazione immissioni**

$$80 \text{ MWh} * 70 \text{ €/MWh}$$

**Valorizzazione quota residua sbilanciamento**

-20 MWh \* 25 €/MWh  
se sbil. zonale è negativo  
oppure  
-20 MWh \* (-30) €/MWh  
se sbil. zonale è positivo



## *I corrispettivi di sbilanciamento - 2*

Poiché i programmi relativi ai singoli impianti vengono aggregati dal GSE per zona, ci si attende che, proprio per effetto dell'aggregazione, lo sbilanciamento associato al programma cumulato presentato dal GSE, e quindi anche i costi conseguentemente sostenuti dal medesimo, sia inferiore alla somma degli sbilanciamenti dei singoli impianti.



## *I corrispettivi di sbilanciamento - 3*

### Limitatamente agli impianti alimentati da fonti programmabili,

la quota residua dei corrispettivi di sbilanciamento complessivamente regolata dal GSE con Terna viene applicata dal GSE ai produttori:

- in proporzione all'energia immessa, nel caso di impianti alimentati da fonti programmabili di potenza fino a 1 MW per i quali non è stato trasmesso al GSE il programma di immissione;
- in proporzione allo sbilanciamento effettivo in tutti gli altri casi.



# I corrispettivi di sbilanciamento - 4

$$SBIM_i = \sum_{h=1}^n |I_h - P_h|$$

Sbilanciamento imputabile all'impianto i-esimo [MWh]

$$OS_h = C^{sbil}_h - P^Z_h \cdot Sbil_h$$

Quota residua del corrispettivo orario di sbilanciamento attribuito da TERNA al GSE [€]

$$OS_m = \sum_{h=1}^n OS_h$$

Quota residua del corrispettivo mensile di sbilanciamento attribuito da TERNA al GSE [€]

$$CSM_m = \frac{OS_m}{I_{m,tot}}$$

Corrispettivo unitario di sbilanciamento medio mensile [€/MWh]

$$CSBprog_{m,i} = OSres_m \cdot \frac{SBIM_i}{\sum_{i=1}^k SBIM_i}$$

Corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto da fonte programmabile per il quale si deve (o è stato scelto di) inviare il programma [€]

$$CSBnoprog_m = CSM_m \cdot I_m$$

Corrispettivo di sbilanciamento imputabile all'impianto alimentato da fonte programmabile di potenza  $\leq 1$  MW per il quale il produttore non ha trasmesso il programma [€]

$$OSres_m = OS_m - \sum_{i=1}^k CSBnoprog_{m,i}$$

Corrispettivo di sbilanciamento residuo [€]



## *Sintesi: le principali novità per i produttori*

- Convenzione con il GSE (soggetto unico centrale) e non più con il gestore di rete.
- Valorizzazione dell'energia elettrica in linea con la valorizzazione della vendita in borsa (d. lgs. 387/03 – “a condizioni di mercato”).
- Le unità di produzione “programmabili” devono formulare programmi e sono soggette ad un regime di sbilanciamento semplificato.



**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione mercati**  
**Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e**  
**impatto ambientale**  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

[mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)

Tel: 02 – 65565336

Fax: 02 – 65565222

